

Competenza dell'Ufficio in caso di residenza estera

Commento della sentenza Cass. 13983 del 2022

A cura del Dott. Andrea Savino

Il caso

- Contribuente iscritto all'A.I.R.E. residente nel Principato di Monaco
- Avviso di accertamento di maggiori imposte a seguito di indagini finanziarie relative ad un conto corrente acceso in Italia
- Ufficio accertatore: Agenzia delle Entrate di Prato, luogo di elezione di domicilio della contribuente indicato nella dichiarazione redditi rispetto al luogo di produzione del reddito (Firenze)
- Motivi del ricorso del contribuente: difetto di competenza da parte dell'Ufficio

Competenza territoriali Uffici

- La competenza territoriale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria viene, quindi, legata alla **residenza del contribuente, formale o derivante dall'applicazione dei principi enunciati dall'art. 2 comma 2 del TUIR** (residenza o domicilio civilistici).
- Per tutti questi contribuenti persone fisiche, residenti in Italia o **di cui si accerti la residenza fiscale in Italia**, si rende applicabile il principio della tassazione in Italia dei redditi ovunque prodotti (worldwide taxation principle).

COMPETENZA: UFFICIO DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE

Competenza Uffici non residenti

- Per i cittadini **non residenti**, o per i quali l'Ufficio non ritenga di accertare la residenza in Italia, si applica il diverso principio della tassazione del solo **reddito prodotto in Italia**;
- La competenza per l'accertamento **spetta all'Ufficio del Comune in cui è stato prodotto il reddito**, ovvero a quella del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato, ai sensi dell'art. 58 comma 2 secondo periodo del DPR 600/1973.

COMPETENZA: UFFICIO DEL LUOGO IN CUI E' PRODOTTO IL REDDITO

Principio di diritto della Sentenza 13983 del 2022

- In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l'Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell'Ufficio che procede all'accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l'eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia.

Conclusione sentenza

- La sentenza impugnata, nella parte in cui ha inteso dare rilievo al luogo di elezione di domicilio della contribuente (Prato) è incorsa in falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 31, 58 DPR n. 600/1973, in quanto ha dato rilievo a un elemento, il domicilio fiscale in Italia della contribuente, in tesi irrilevante, trattandosi di soggetto residente all'estero.